



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITÀ

Servizio gestione e manutenzione rete stradale

Determinazione N. 1221 / 2025

Responsabile del procedimento: NORDIO FRANCESCA

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE
PODISTICA AGONISTICA ORGANIZZATA PER IL GIORNO 14/06/2025 A BIBIONE (VE)
DENOMINATA "2^ OVERBOARDES HALF-MARATHON - BIBIONE/LIGNANO
SABBIADORO" - PERCORSO CLASSICO 21,093 KM**

Il dirigente

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visti:

- i. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. l'art. 19, comma 1, lett. d), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce all'ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- iii. il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare, l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iv. il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019 da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16 giugno 2022, ed in particolare il capo II del titolo II, avente ad oggetto le norme sulla dirigenza che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l'art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all'impegno delle spese e all'accertamento delle entrate;

- v. il decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31/01/2025, con il quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027, comprendente tra le altre la Sezione Valore pubblico e performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza, che ne costituiscono parte integrante;

dato atto che:

- i la Legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della Legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii con deliberazione 25 febbraio 2014, n. 15, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Venezia, ora Città metropolitana di Venezia, ed ha indicato:
 - a il Servizio Viabilità, ora Mobilità, come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b l'Arch. Alberta Parolin, come responsabile del procedimento;
 - c il termine di 20 giorni, escluse le sospensioni contemplate dalla legge, per la conclusione del procedimento;

richiamati:

- i la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3)";
- ii la legge Regione Veneto 01 agosto 2003, n. 16, in particolare l'art. 6, con la quale è stata conferita alle Province la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle competizioni sportive su strada, con o senza veicoli a motore;
- iii il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. (di seguito anche Codice della Strada o C.d.S.), ed in particolare l'art. 9 comma 2;
- iv il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni sportive su strada approvato, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno, con provvedimento dirigenziale del 27/11/2002;

vista l'istanza, pervenuta alla Città metropolitana di Venezia il con Prot. 2868 del 16/01/2025, presentata dal Sig. SIMONETTI MAURIZIO, in qualità di presidente di RUNNING TEAM CONOGLIANO A.S.D., con sede in CONEGLIANO (TV) Via Pietro Maset 1, intesa ad ottenere l'autorizzazione per organizzare la gara podistica denominata "2^ OVERBOARDERS HALF MARATHON BIBIONE/LIGNANO

SABBIADORO" che avrà luogo il giorno 14/06/2025 nel territorio dei Comuni di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE), LATISANA (UD), LIGNANO SABBIADORO (UD);

preso atto che la manifestazione interesserà le strade:

Partenza dal **Comune di San Michele al Tagliamento (Bibione)**:

Nome della via: Piazza Fontana – viale Aurora – Corso Sagittario – ciclabile lungomare – via Luna – ciclabile del Parco – ciclabile di via Procione – ciclabile di lungomare Faro – via Capodistria – sottopassi di Via Pineda – via Bevazzana – via Malignani – via Lignano (SR 354);

Comune di Latisana:

Nome della via: via Carducci – via Volton

Comune di Lignano Sabbiadoro:

Nome della via: ponte girevole – via Alsazia – via Pantanel – ciclabile lungo laguna – Lungolaguna Trento – via Verona – via San Giovanni Bosco – Lungomare Trieste – Beach Arena – Ufficio 5;

Visto il Nulla Osta prot. 11948 del 20/02/2025 rilasciato dal Comune di San Michele al Tagliamento / Distretto di polizia Locale Veneto Est – Comuni di San Michele al Tagliamento, Fossalta di Portogruaro, con il quale veniva suggerito di, alla luce delle criticità emerse durante la precedente edizione 2024 e al fine di limitare i disagi alla circolazione stradale, istituire un senso unico alternato in prossimità del Ponte sul Fiume Tagliamento;

Visto il Nulla Osta prot. 11551 del 20/02/2025 rilasciato dal Comune di Lignano Sabbiadoro / Corpo della Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro (UD) con il quale, al fine di limitare i disagi alla circolazione, originariamente prescriveva il senso unico alternato di circolazione sul tratto di strada del ponte sul Fiume Tagliamento;

Vista la nota di cui al prot. 9363/2025 del 11/02/2025 rilasciata dal Comune di Latisana / Corpo di Polizia Locale Intercomunale Riviera Bassa Friulana – Latisana/Ronchis, con la quale, analizzando le criticità emerse durante l'edizione del 2024 e l'elevata ripercussione sulla viabilità interna al territorio di Latisana, veniva richiesto ai sensi dell' art 14 e ss della L.241/1990 l'indizione della conferenza di servizi al fine di procedere all' effettuazione dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti;

Vista la nota prot. 41369 del 21/01/2025 rilasciata dall'Ente di Decentramento Regionale di Udine mediante la quale subordinava, per l'ottenimento del Nulla Osta, l'acquisizione da parte dell'Organizzatore, degli estremi dell'assicurazione civile verso terzi e per eventuali danni a cose completa di planimetria del percorso di gara in scala adeguata;

Vista la nota della scrivente di cui al prot. 29323/2025 del 06/05/2025, mediante la quale sono stati trasmessi all'E.D.R. di Udine gli estremi dell'Assicurazione di cui sopra e una relazione descrittiva delle deviazioni che il Comitato Organizzatore ha concordato, il giorno 23/04/2025, con le Polizie Locali coinvolte territorialmente;

Visto il Nulla Osta prot. 9789 del 13/02/2025 della Regione Friuli Venezia Giulia / Servizio di trasporto pubblico e mobilità della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, con il quale subordinava alla

condizione che il preavviso di cui al punto della “Domanda di autorizzazione competizioni sportive” sia esteso a 15 giorni;

Visto il Nulla Osta prot. 18102 del 18/03/2025 della FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.;

Considerato che la Conferenza di Servizi, richiesta dal Corpo di Polizia Locale Intercomunale Riviera Bassa Friulana – Latisana Ronchis a firma del Vice Commissario Annalisa Ferrari, è stata indetta dalla Scrivente in data 16/04/2025 ed ha avuto una conclusione positiva, sostituendo ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, come da Determinazione 2025/1149 del 02/05/2025 allegata alla presente; gli esiti della Conferenza hanno stabilito che si proceda con la chiusura al traffico in via Lignano nei pressi del Ponte sul Fiume Tagliamento che segna il confine tra la Regione del Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia;

Considerato che la chiusura di cui al punto precedente, che avverrà al passaggio degli atleti al Km 10 circa sui 21 Km previsti, dovrà essere una chiusura tecnica pari a un’ora e mezza circa; spetta, inoltre, all’Organizzatore l’ubicazione della segnaletica di deviazione sulla scorta della relazione descrittiva delle deviazioni concordate, il giorno 23/04/2025, con le Polizie Locali coinvolte territorialmente allegata alla presente;

dato atto che in data 07/05/2025 è stata trasmessa ulteriore Nulla Osta di EDR che esprime parere favorevole sulla competizione a seguito dell’acquisizione degli estremi della copertura assicurativa e del percorso/piano del deviazioni puntualmente descritto, con le prescrizioni che sia garantita una adeguata sorveglianza di tutto il percorso ricadente sulle strade regionali locali dell’EDR di Udine, con particolare riferimento alle intersezioni stradali nonché, nei giorni antecedenti l’evento, sia effettuato un monitoraggio sull’intero percorso di gara, al fine di accertare la piena transitabilità e / o la presenza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i partecipanti alla corsa podistica, prestando particolare attenzione agli scavi sul manto stradale;

vista inoltre la richiesta di Nulla Osta a Veneto Strade S.p.A. in data 22/04/2025 di cui al prot. 26361/2025, emersa all’indomani della Conferenza di Servizi, a seguito della necessità di chiudere al transito il ponte sul Fiume Tagliamento tra i Comuni di Latisana e San Michele al Tagliamento (confine regionale Veneto – Friuli), in prossimità della S.R. 74 svincolo Bevazzana;

visto che è decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni, a far data dal 22/05/2025 di cui alla nota prot. 26361, per ottenere il Nulla Osta da Veneto Strade e che per detta ragione, il Nulla Osta si intende tacitamente acquisito;

preso atto che il comitato organizzatore sta acquisendo il Piano Sanitario per Assistenza ad eventi e manifestazioni;

accertato che la competizione è regolarmente assicurata per la copertura dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione ai sensi dell’art. 9, comma 6, del D.lgs 285/92;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 25 giorni, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia;

DETERMINA

- 1 Di autorizzare il sig. SIMONETTI MAURIZIO, in qualità di presidente di RUNNING TEAM CONOGLIANO A.S.D., con sede in CONEGLIANO (TV) Via Pietro Maset 1, ad organizzare la gara podistica denominata "2^ OVERBOARDERS HALF MARATHON BIBIONE/LIGNANO SABBIADORO" che avrà luogo il giorno 14/06/2025 nel territorio dei Comuni di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE), LATISANA (UD), LIGNANO SABBIADORO (UD), con le seguenti modalità:
 - Inizio della manifestazione con ritrovo dei concorrenti in località Bibione – Piazza Fontana alle ore 16:00;
 - Partenza della gara in località Bibione – Piazza Fontana, alle ore 18:00;
 - Termine previsto della manifestazione in località Lignano Sabbiadoro, nei pressi del Lungomare Trieste Beach Arena bagno n° 5, alle ore 21:00;
 - Numero partecipanti: 1200;
- 2 che durante la competizione dovranno essere rigorosamente osservate le disposizioni di legge in materia, le disposizioni del Codice della Strada ed adottate tutte le misure cautelari e precauzionali a tutela dell'incolumità del pubblico e dei concorrenti, subordinatamente al rispetto delle norme tecnico sportive e di sicurezza vigenti;
- 3 di imporre, ai fini della sicurezza della circolazione nonché dei partecipanti, la scorta tecnica ed in particolare l'osservanza alle seguenti prescrizioni:
 - a. siano osservate scrupolosamente le eventuali prescrizioni dettate dagli Enti proprietari delle strade interessate dalla manifestazione;
 - b. sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
 - c. prima dell'inizio della manifestazione sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità della strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;
 - d. prima dell'inizio della gara sia dato avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata (es. aiuole spartitraffico, marciapiedi in galleria, ecc.), ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli;
 - e. sia garantita, con proprio personale dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento ben visibili, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico ed alle intersezioni stradali che dovranno essere costantemente presidiate per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea (o la limitazione) della circolazione. Il personale di sorveglianza, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti dovrà essere dotato di bandierine rosse di dimensioni minime 50 x 50 cm;

- f. sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di almeno un'ambulanza e di un medico;
- g. sia garantito il rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 360 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), segnalando l'inizio e la fine della carovana composta dai corridori/podisti impegnati nella competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili aventi dimensioni minime di 125 x 25 cm; i cartelli, costituiti da pannelli rettangolari a fondo di colore bianco con angoli arrotondati, dovranno essere sistemati in modo solido e sicuro su autoveicoli dotati di idonei sostegni in modo che il loro bordo inferiore sia posto ad un'altezza da terra non inferiore 1,50 m e non superiore a 2,50 m; i cartelli dovranno permanere sui veicoli limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione; le scritte dei cartelli dovranno essere realizzate con lettere di colore nero aventi dimensioni minime conformi a quelle previste dall'articolo 80, D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- h. salvo che non sia diversamente disposto dal personale abilitato alla Scorta Tecnica o dagli organi di Polizia stradale che seguono la carovana podistica, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione, sia previsto che il veicolo con il cartello "inizio gara podistica" transiti al massimo 5 minuti prima del primo concorrente e che il veicolo con il cartello "fine gara podistica" transiti a ridosso dei veicoli di servizio che seguono l'ultimo gruppo di corridori considerati ancora in corsa, secondo i regolamenti sportivi in materia;
- i. prima della partenza e durante lo svolgimento della gara sia dato specifico avviso ai concorrenti che hanno accumulato un distacco ritenuto incolmabile rispetto ai primi che, non potendo essere più considerati in corsa, dovranno rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale. Ai fini della presente prescrizione, conformemente alle disposizioni dei regolamenti sportivi in materia. Ai concorrenti non più in gara, oltre al rinnovo dell'avviso di cui sopra, dovrà essere imposto di togliersi il numero o altro segno distintivo che identifichi i concorrenti ancora in gara;
- j. i concorrenti di cui al punto precedente che non lasceranno il percorso, dovranno comunque proseguire nel rispetto del codice della strada;
- k. sia accertata, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata della strada interessata dalla manifestazione nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione. Siano ripristinati al termine, gli ostacoli eventualmente rimossi;
- l. sia data la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento attraverso i mezzi d'informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità;
- m. salvo che il personale abilitato alla Scorta Tecnica o gli organi di Polizia Stradale che seguono la carovana non dispongano altrimenti, sia preavvisato l'imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della manifestazione almeno 5 minuti prima del transito del

primo concorrente mediante strumenti di pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 59,

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni;

- n. sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni di natura estetico - ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per il seguito di competenza;
- o. al termine della manifestazione siano immediatamente rimossi tutti i cartelli che sono stati affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
- p. sia fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato nella documentazione presentata in sede istruttoria della domanda; qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute dopo l'inizio della corsa sia necessaria una variazione di percorso, venga immediatamente sospesa la manifestazione, ovvero, qualora la variazione interessi un percorso di limitata estensione, previa comunicazione tempestiva al più vicino Ufficio o Comando di uno degli Organi di polizia stradale indicati dall'articolo 12, comma 1, Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, sia imposto ai concorrenti di non gareggiare e di trasferirsi fino al più vicino punto del restante percorso autorizzato rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale; in quest'ultimo caso, dovranno essere adottate, altresì, tutte le cautele necessarie ad evitare che la marcia di trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la normale circolazione stradale;
- q. limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, sia dato preavviso di almeno 3 giorni alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee (si menziona che la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia ha esteso a 15 giorni tale preavviso, al fine di consentire al gestore del servizio TPL di procedere alla riorganizzazione del Servizio);
- r. copia della presente autorizzazione sia presente a bordo del veicolo del direttore di corsa e del soggetto che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli da parte degli Organi di polizia;
- s. vengano poste in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei concorrenti;
- t. sia disposta la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei concorrenti;
- u. sia garantita, per tutto il percorso, la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi (es. balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi di protezione e contenimento, ecc.) in prossimità dei punti più pericolosi del percorso (ed in particolare di ostacoli posti al centro o ai margini della carreggiata) ovvero ne sia comunque segnalata la presenza attraverso personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento; in quest'ultimo caso, il personale incaricato dovrà presegnalare la presenza

dell'ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo avente altezza non inferiore a 50 cm, adottando, in quanto possibile, segnali convenzionali non equivoci conosciuti dai concorrenti;

- 4 di subordinare la presente autorizzazione all'emanazione di ordinanza di sospensione al traffico delle strade interessate dalla competizione per tutta la durata del transito della medesima;
- 5 al personale abilitato alla Scorta Tecnica che segue la carovana e agli organi di Polizia Stradale come previsto dall'art.12 del Codice della Strada sono demandate l'esecuzione e la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento;
- 6 che la presente autorizzazione è valida esclusivamente per il giorno richiesto ed è revocabile in ogni momento per motivi attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica;
- 7 che copia della presente autorizzazione è trasmessa alla Prefettura di Venezia, Ufficio Territoriale del Governo, ai Sigg. Sindaci dei Comuni di **San Michele al Tagliamento, Latisana e Lignano Sabbiadoro**, per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- 8 che la Città metropolitana di Venezia, si ritiene sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per tutti i danni che potessero derivare alla strada, a concorrenti, persone, animali e a terzi altri soggetti, direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente